



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COD. 043008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 24 DEL 27-11-20

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - Approvazione.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 19:15, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 26.05.2019 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MICUCCI MASSIMILIANO	P	PIETRANGELI GIULIANO	P
ROSELLI LEONARDO	P	SCAGNETTI TANIA	P
NARDI KATIUSCIA	A	BIANCO ANTONIO	A
FATTINNANZI GIAN-LUCA	P	CATALDO DANIELA	A
CAPPELLACCI IVANO	P	MIGGIANO ADDULLA	A
RIPARI ILARIA	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. MICUCCI MASSIMILIANO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

CAPPELLACCI IVANO

RIPARI ILARIA

SCAGNETTI TANIA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07/08/2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16/06/2017 n. 100;

Visti in particolare:

- l'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016, dal titolo "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*", per il quale:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).*

3. *Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

4. *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”;*

- l'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, dal titolo “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, per il quale:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla

struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del Decreto Legge 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale, il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Richiamato il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate detenute dall'Ente, approvato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23/12/2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2015, così come integrato con successiva deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 10/03/2016, con il quale, a seguito di ricognizione di tutte le società partecipate detenute e di verifica dei requisiti di legge, è stato deciso il loro mantenimento tranne che per la Società UNIDRA srl, titolare della gestione del servizio idrico integrato, per la quale è stato previsto un processo di aggregazione verso il gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO 3 Marche;

Visto che, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P n. 175/2016, entro il 30/09/2017 il Comune ha effettuato con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017 una **revisione straordinaria delle partecipazioni possedute** alla data del 23/09/2016, confermando quanto già disposto con i precedenti provvedimenti;

Visto l'art. 26, comma 11, del T.U.S.P. per il quale: *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.”;*

Viste:

- la delibera di G.M. n. 74 del 15/12/2018 con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del T.U. sulle partecipate (Decreto Legislativo n. 175/2016);

- la delibera di C.C. n. 2 del 29/03/2019 con la quale è stata riapprovata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2017 quale organo competente per materia;

- la delibera di C.C. n. 42 del 29/11/2019 con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del T.U. sulle partecipate (Decreto Legislativo n. 175/2016);

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti ed in particolare, delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale ed organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle società partecipate dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione periodica effettuata alla data del 31/12/2019, come risulta nell'elenco "**allegato A**" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui si rileva il mantenimento di tutte le partecipazioni con esclusione di UNIDRA Srl per la quale si conferma il processo in atto di cessione per aggregazione;

Considerato:

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna società o che, di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;
- che, trattandosi di atto puramente confermativo di precedenti provvedimenti assunti dall'Ente in ordine alle società partecipate, il cui quadro resta immutato, non si ritiene necessario acquisire nuovo parere da parte dell'organo di revisione;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto:

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n. 7

Consiglieri Votanti n. 7

Consiglieri Astenuti n. 0

Voti Favorevoli n. 7

Voti Contrari n. 0

Unanimità espressa in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, come risultanti dall'elenco "**allegato A**" alla presente deliberazione, di seguito in sintesi specificate:

Partecipazioni Dirette

- Società ASSM S.p.A. con una quota del 0,003% - (mantenimento);
- Società UNIDRA S.c.a.r.l. con una quota del 0,10% - (cessione per aggregazione);
- Società COSMARI S.r.l. con una quota del 0,18% - (mantenimento);
- Società TASK S.r.l. con una quota del 0,024% - (mantenimento);
- Società CONTRAM S.p.A. con una quota del 0,217% - (mantenimento);
- Società CONTRAM RETI S.p.A. con una quota del 0,22% - (mantenimento).

Partecipazioni Indirette detenute attraverso A.S.S.M. SpA

- Società ESTRA PROMETEO S.p.A. con una quota del 2,55% - (mantenimento);
- Società S.I.G. S.p.A. con una quota del 0,90% - (mantenimento);
- Società SSM S.r.l. con una quota del 3,00% - (mantenimento);
- Società TSB S.r.l. con una quota del 100,00% - (mantenimento);
- Società COOPERFIDI ITALIA Soc. Coop con una quota del 0,07% - (mantenimento);
- Società CONFIDI Coop Marche con una quota del 0,37% - (mantenimento);
- Società UNIDRA S.c.a.r.l. con una quota del 0,10% - (cessione per aggregazione);

Di precisare che in merito alla Società partecipata UNIDRA s.c.a.r.l, il processo di cessione per aggregazione è in atto e non ancora perfezionato;

Di confermare, in esito alla ricognizione, ciascuna delle partecipazioni detenute dal Comune in esito alla revisione straordinaria cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017;

Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, secondo le modalità indicate dall'articolo 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e dell'articolo 21 del Decreto correttivo;

Di pubblicare la presente delibera nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

Di dichiarare con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :

Proposta N. 29
del 20-11-20

Al Consiglio Comunale **SEDE**

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019
ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - Approvazione.**

**PARERI, ai sensi degli art.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, attestante la
regolarità e correttezza amministrativa**

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: Si esprime parere **favorevole** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO: Si esprime parere **favorevole** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

**PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative,
statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del D.Lgs.n.267/2000:**

Si esprime parere **favorevole** IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to MICUCCI MASSIMILIANO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 21-12-2020 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 21-12-2020.
- É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Dalla residenza municipale li, 21-12-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Rita Consoli

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 27-11-2020 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 21-12-2020

Il Segretario Comunale
*F.to SERAFINI
GIULIANA

* *Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.*
